



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Delibera n. 66/2021/SRCPIE/PAR

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Maria Teresa POLITO	Presidente
Dott.	Luigi GILI	Consigliere
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Referendario
Dott.	Marco MORMANDO	Referendario
Dott.	Diego Maria POGGI	Referendario
Dott.ssa	Stefania CALCARI	Referendario
Dott.ssa	Rosita LIUZZO	Referendario relatore

nella camera di consiglio del 1° aprile 2021, svoltasi in videoconferenza avvalendosi del collegamento in remoto

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 85, comma 3, lettera e), del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che consente lo svolgimento delle adunanze e delle camere di consiglio mediante modalità telematiche con collegamento dei magistrati partecipanti da remoto e che dispone che il luogo da cui si collegano i

magistrati e il personale addetto è considerato aula di adunanza o camera di consiglio a tutti gli effetti di legge;

VISTO il comma 8 bis del citato art. 85, come modificato dall'art. 26 ter del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni nella Legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante la possibilità di svolgere le udienze, le camere di consiglio e le adunanze della Corte dei conti, mediante collegamento da remoto, secondo le modalità tecniche definite dal citato articolo fino al termine dell'emergenza epidemiologica in corso;

VISTO l'art. 26 ter del decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che ha esteso fino al termine dello stato di emergenza da Covid-19 l'operatività delle previsioni dei commi 2, 5, 6 e 8 bis del citato art. 85 del decreto legge n. 18 del 2020;

VISTO l'art. 26 del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, relativo alle misure urgenti per lo svolgimento delle adunanze e delle udienze del giudice contabile durante l'ulteriore periodo di proroga dello stato di emergenza epidemiologica;

VISTO l'art. 1 del decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2 con cui è stato prorogato al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO che il Presidente della Corte dei conti con decreto del 27 ottobre 2020, in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha ritenuto necessario mantenere le regole tecniche e operative in vigore in materia di svolgimento delle adunanze e camere di consiglio mediante collegamento in remoto fino al termine dello stato di emergenza;

VISTI i decreti 25 marzo 2020 n. 2, 15 aprile 2020 n. 3, 4 maggio 2020 n. 4, 16 giugno 2020 n. 5, e 30 ottobre 2020 n. 6, con cui il Presidente della Sezione ha adottato le misure organizzative per lo svolgimento delle attività della Sezione nel rispetto delle "nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile" previste dall'art. 85 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020, prevedendo, tra l'altro, lo svolgimento delle Camere di consiglio in remoto, utilizzando i programmi informatici per la videoconferenza;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 (Deliberazione n. 14/DEL/2000) e successive modificazioni;

VISTO l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5/AUT/2006;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 4 giugno 2009, n. 9/AUT/2009;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 3/SEZAUT/2014/QMIG del 19 febbraio 2014;

VISTA la richiesta di parere proveniente dal Sindaco del Comune di Fossano (CN), pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali (C.A.L.) del Piemonte (acquisita al protocollo in data 11/03/2021 n. 8549), ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna adunanza;

UDITO il relatore, Referendario Dott.ssa Rosita Liuzzo;

PREMESSO

In via preliminare, viene esaminata la questione relativa alla valida costituzione del Collegio mediante collegamento da remoto in videoconferenza con lo strumento Microsoft Teams.

Al riguardo, si osserva che la riunione dell'organo giudicante mediante collegamento telematico è espressamente consentita dal legislatore che, in base al combinato disposto degli artt. 84, comma 6, e 85, commi 1 e 3, lett. e), del D.L. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, ha previsto lo svolgimento sia delle udienze che delle camere di consiglio mediante sistema da remoto, allo scopo di coniugare le esigenze di regolare lo svolgimento delle funzioni, anche di controllo, intestate alla Corte dei conti, con le misure di sicurezza necessarie per contrastare l'emergenza sanitaria per COVID-19. L'art. 85 del D.L. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, consente lo svolgimento delle Camere di consiglio mediante modalità telematiche con collegamento dei magistrati partecipanti da remoto disponendo che *"Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge"*. La ratio della disciplina sopra richiamata è quella di evitare il blocco dell'attività magistratuale, ove lo svolgimento della medesima possa avvenire con modalità atte a ridurre l'esposizione al pericolo della salute dei soggetti interessati (rappresentanti dell'ente, magistrati, personale amministrativo, utenti degli uffici) ed assicurando sempre ampio contraddittorio seppure con modalità documentali.

Ciò premesso, con nota del 10/03/2021 il Sindaco del Comune di Fossano ha formulato una richiesta di parere, ponendo testualmente il seguente quesito:

"Se l'eccezione al consolidamento prevista dall'Allegato 4/4, paragrafo 3.1 lett. b) d.lgs. 118/2011 e consistente nella "Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate" possa essere interpretata nel senso di ritenervi ricompresi i casi di difformità temporale dei bilanci,

atteso che può apparire eccessivamente gravoso imporre all'ente incluso nel "g.a.p." di programmare l'esercizio in aderenza alla programmazione della capogruppo.

Se è vero che la norma prosegue affermando che «i casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali)», tuttavia sono stati espressi dubbi circa la natura tassativa o meramente esemplificativa dell'elenco di eventi di natura straordinaria, essendo stato affermato che «Rimangono dubbi, in proposito, circa la natura tassativa o meramente esemplificativa di quest'ultimo inciso, che non sembra esaurire tutte le ipotesi di "impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento", che la norma identifica non in assoluto, ma "in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate" (ove si propenda, infatti, per la natura tassativa, la formulazione del Principio, invece di esplicitare i presupposti generali dell'eccezione, si sarebbe dovuta limitare a richiamare i successivi citati eventi naturali di natura straordinaria)» (così, Corte dei Conti, Sez. Contr. Lombardia/64/2017/PAR)".

AMMISSIBILITÀ

L'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003 ha previsto che le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.

Successivamente, con atto del 27 aprile 2004 la Sezione delle Autonomie ha dettato gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio della suddetta attività consultiva, evidenziando, in particolare, i soggetti legittimati alla richiesta e l'ambito oggettivo della funzione.

In via preliminare occorre, pertanto, valutare l'ammissibilità dell'istanza, presentata dal Comune di Fossano, sia sotto il profilo soggettivo (legittimazione dell'organo richiedente) sia sotto il profilo oggettivo (attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica, sua generalità ed astrattezza, mancanza di interferenza con altre funzioni svolte dalla magistratura contabile o di diverso ordine giurisdizionale).

Sotto il profilo soggettivo la richiesta di parere è ammissibile, poiché proviene dal Sindaco del Comune di Fossano che, essendo rappresentante dell'ente locale ai sensi dell'art. 50 T.U.E.L., è l'organo istituzionalmente legittimato a richiederlo; la stessa, inoltre, risulta inviata tramite il Consiglio delle Autonomie Locali, in conformità a quanto dispone la legge.

Sotto il profilo oggettivo, prioritariamente, occorre sottolineare come l'esercizio della funzione consultiva delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sia subordinato alla riconducibilità delle questioni proposte nell'alveo della materia della "contabilità pubblica", nonché alla sussistenza nell'istanza di parere delle condizioni individuate nelle pronunce di orientamento generale della Sezione delle Autonomie

(deliberazioni n. 5/AUT/2006, n. 9/AUT/2009) e delle Sezioni Riunite in sede di controllo (deliberazione n. 54/CONTR/10).

Con riferimento alla materia della contabilità pubblica, la Sezione delle Autonomie ha chiarito come la stessa possa assumere un *"ambito limitato alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli"* (Sez. Autonomie, deliberazione n. 5/AUT/2006).

Sul significato da attribuire alla materia della contabilità pubblica, successivamente, sono intervenute anche le Sezioni Riunite della Corte dei conti, con una pronuncia adottata in sede di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 17, comma 31, del decreto-legge n. 78/2009, convertito con modificazioni con legge n. 109/2009. Le stesse hanno delineato una nozione di contabilità pubblica incentrata sul *"sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici"*, da intendersi in senso dinamico anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (Deliberazione n. 54 del 17 novembre 2010; cfr. anche deliberazione n. 3/SEZAUT/2014/QMIG secondo cui: *"Anche le Sezioni Riunite della Corte (deliberazione n. 54/2010), pronunciandosi ex art. 17, comma 31, d.l. 1 luglio 2009, n. 78, convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102, con riferimento ad altre fattispecie, hanno condiviso la prospettazione della Sezione delle autonomie. In quella sede è stato altresì precisato che "materie, estranee, nel loro nucleo originario, alla "contabilità pubblica" – in una visione dinamica dell'accezione che sposta l'angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri – possono ritenersi ad essa riconducibili, per effetto della particolare considerazione riservata dal Legislatore, nell'ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica". Solo in questa particolare evenienza, dunque, una materia comunemente afferente alla gestione amministrativa può venire in rilievo sotto il profilo della contabilità pubblica"*).

Sempre con riferimento all'ammissibilità oggettiva del parere, la Sezione delle Autonomie ha chiarito che *"la materia della contabilità pubblica (...) non potrebbe investire qualsiasi attività degli enti che abbia comunque riflessi di natura finanziaria-patrimoniale"*, in quanto *"ciò non solo rischierebbe di vanificare lo stesso limite imposto dal legislatore, ma comporterebbe l'estensione dell'attività consultiva delle Sezioni regionali a tutti i vari ambiti dell'azione amministrativa con l'ulteriore conseguenza che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti diventerebbero organi di consulenza generale delle autonomie locali. In tal modo, la Corte verrebbe, in varia misura, inserita nei processi decisionali degli enti, condizionando quell'attività amministrativa su cui è chiamata ad*

esercitare il controllo che, per definizione, deve essere esterno e neutrale” (Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 5 del 17/02/2006).

Il limite della funzione consultiva, come sopra precisato, comporta l'esclusione di qualsiasi possibilità d'intervento della Corte dei conti nella valutazione della concreta attività gestionale ed amministrativa, ricadente nell'esclusiva competenza dell'autorità che la svolge, al fine di non trasformare la suddetta attività in una modalità di co-amministrazione, incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza della Corte (cfr. atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9). Per questa ragione, la funzione consultiva può riguardare le sole richieste di parere volte a ottenere un esame da un punto di vista astratto e su temi di carattere generale, e, inoltre, non può rivolgersi a quesiti che implicino valutazioni di comportamenti amministrativi oggetto di iniziative, anche eventuali, proprie della Procura della stessa Corte dei conti, né può avere ad oggetto condotte suscettibili di essere sottoposte all'esame della giurisdizione ordinaria, contabile o tributaria, al fine di evitare che i pareri prefigurino soluzioni non conciliabili con successive pronunce giurisdizionali. È da escludere, inoltre, qualsiasi interferenza, ancorché potenziale, con le altre funzioni intestate a questa Sezione regionale di controllo.

Per quanto sopra esposto, la richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Fossano si configura sotto il profilo oggettivo ammissibile, essendo relativa all'interpretazione delle disposizioni contenute nel paragrafo 3.1, lett. b), dell'Allegato 4/4 del d.lgs. 118/2011, recante il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato.

MERITO

Il parere, oggetto della presente disamina, attiene alla più generale tematica riguardante il bilancio consolidato, disciplinato dall'Allegato 4/4 del d.lgs. 118/2011.

Il bilancio consolidato è un documento contabile a carattere consuntivo che ha lo scopo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria, la situazione patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i propri enti strumentali e le proprie società controllate e partecipate. In quanto tale, esso è lo strumento informativo primario dei dati patrimoniali, economici e finanziari del gruppo inteso come un'unica entità economica distinta dalle singole società ovvero dagli enti componenti il gruppo, le cui funzioni di informazione non possono essere assolve dai bilanci separati dei singoli enti e società componenti il gruppo né da una loro semplice aggregazione.

Esso è predisposto dall'ente capogruppo, facendo riferimento all'area di consolidamento individuata alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce, ed è approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento (cfr. anche l'art. 151, comma 8, del TUEL), e per consentire ciò i componenti del gruppo devono trasmettere all'ente capogruppo i dati contabili necessari per il consolidamento entro il termine stabilito dall'ente capogruppo nel Regolamento di contabilità ovvero con altro proprio atto o, in mancanza, entro il termine previsto al paragrafo 3.2 del principio contabile in argomento. Da quando sopra deriva che, prima della predisposizione del bilancio consolidato, occorre procedere all'individuazione degli enti da ricomprendere nell'area del consolidamento. In merito va evidenziato come il punto 3.1. dell'allegato 4/4 individua due tipologie di elenchi, oggetto di approvazione da parte della Giunta. Un primo elenco include gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica; un secondo elenco include gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato. Secondo quanto disposto dal principio contabile gli enti e le società del gruppo compresi nel primo elenco possono non essere inseriti nel secondo elenco nelle due seguenti ipotesi: irrilevanza e impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate.

L'irrilevanza ha luogo quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo e la normativa specifica in che termini un bilancio è da considerarsi irrilevante.

Con riferimento all'impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate va evidenziato come il principio contabile specifichi che i casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria, citando espressamente i terremoti, le alluvioni e altre calamità naturali. Specifica, inoltre, che se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione.

Detto ciò, va evidenziato che, prima di procedere alla redazione del bilancio consolidato, l'amministrazione pubblica capogruppo comunica agli enti, alle aziende e alle società (comprese nel secondo elenco) che saranno inserite nel proprio bilancio consolidato del prossimo esercizio; trasmette a ciascuno di tali enti l'elenco degli enti compresi nel consolidato e impartisce le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato (relative alle modalità e i tempi di trasmissione dei bilanci di esercizio, dei rendiconti o dei bilanci consolidati e delle informazioni integrative necessarie all'elaborazione del consolidato; relative alle indicazioni di dettaglio riguardanti la documentazione e le informazioni integrative che i componenti del gruppo devono trasmettere per rendere possibile l'elaborazione del consolidato e, infine,

concernenti le linee guida riguardanti i criteri di valutazione di bilancio e le modalità di consolidamento (per i bilanci consolidati delle sub-holding del gruppo) compatibili con la disciplina civilistica.

Successivamente, i componenti del gruppo trasmettono alla capogruppo la documentazione necessaria alla redazione del bilancio consolidato e si procede all'espletamento delle seguenti fasi: attività diretta a rendere uniformi i bilanci da consolidare; eliminazione delle operazioni infragruppo, identificazione delle quote di pertinenza di terzi e consolidamento dei bilanci.

Il quesito, sottoposto al presente esame, attiene alle eccezioni al consolidamento ed, in particolare, è finalizzato a conoscere *"se l'eccezione al consolidamento prevista dall'Allegato 4/4, paragrafo 3.1 lett. b) d.lgs. 118/2011 e consistente nella "Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate" possa essere interpretata nel senso di ritenervi ricompresi i casi di difformità temporale dei bilanci, atteso che può apparire eccessivamente gravoso imporre all'ente incluso nel "g.a.p." di programmare l'esercizio in aderenza alla programmazione della capogruppo"*.

Dalla formulazione del quesito emerge, quindi, che la questione riguarda i casi in cui siano inclusi nel perimetro del consolidamento enti i cui bilanci presentano una difformità temporale e se tale circostanza possa costituire una eccezione all'obbligo di consolidamento, posto che, secondo quanto riportato dall'Ente: *"se è vero che la norma prosegue affermando che «i casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali)», tuttavia sono stati espressi dubbi circa la natura tassativa o meramente esemplificativa dell'elenco di eventi di natura straordinaria, essendo stato affermato che «Rimangono dubbi, in proposito, circa la natura tassativa o meramente esemplificativa di quest'ultimo inciso, che non sembra esaurire tutte le ipotesi di "impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento", che la norma identifica non in assoluto, ma "in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate" (ove si propenda, infatti, per la natura tassativa, la formulazione del Principio, invece di esplicitare i presupposti generali dell'eccezione, si sarebbe dovuta limitare a richiamare i successivi citati eventi naturali di natura straordinaria)» (così, Corte dei Conti, Sez. Contr. Lombardia/64/2017/PAR)"*.

Per maggiore chiarezza si sottolinea che nella nota del Comune è specificato che la problematica riguarda una Fondazione, di cui il Comune è socio fondatore, e che tale Fondazione è annualmente ricompresa nel *"gruppo amministrazione pubblica"*, in quanto ente strumentale controllato ai sensi dell'art. 11-ter del d.lgs. 118/2011. È, ulteriormente, precisato che la Fondazione programma l'esercizio di bilancio con riferimento al periodo 1/10 - 30/9 anziché 1/1 - 31/12 e che *"sia in occasione*

dell'approvazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2018, di cui alla Deliberazione C.C. n. 52 del 28 settembre 2019, sia dell'approvazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2019, di cui alla Deliberazione C.C. n. 64 del 28 settembre 2020, si è dato atto dell'impossibilità di procedere al consolidamento del bilancio della Fondazione, pur inclusa nell'elenco degli enti soggetti a consolidamento, in quanto lo stesso presentava, in entrambe le occasioni, difformità temporale rispetto al bilancio della capogruppo e non erano stati trasmessi i dati contabili riportati, rispettivamente, al 31/12/2018 e al 31/12/2019, necessari per il consolidamento”.

Infine, è stato sottolineato che con “le Direttive e linee guida per l'acquisizione delle informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie degli enti, aziende e società oggetto di consolidamento è stata evidenziata la necessità che la Fondazione trasmetta nei termini previsti le informazioni necessarie al consolidamento. Si devono pertanto evidenziare difficoltà nel superare le criticità connesse alla difformità temporale dei bilanci oggetto di consolidamento, con rischio di pregiudizio della veridicità e correttezza della situazione patrimoniale finanziaria nonché del risultato economico del gruppo”.

A fronte di quanto sopra, va rilevato che, come emerge dalla breve ricostruzione del principio contabile concernente il bilancio consolidato sopra riportata, prima della redazione dello stesso occorre procedere a delle specifiche operazioni, tra cui quelle che garantiscono l'uniformità temporale dei bilanci. Nell'appendice tecnica del principio contabile di cui allegato 4/4 del d.lgs. n. 118 del 2011, in particolare, nella parte relativa all'esempio n.1 si specifica che: *“É indispensabile rendere uniformi i bilanci da consolidare sia dal punto di vista temporale che sostanziale, dopo averli già resi uniformi dal punto di vista formale (...) Il rispetto dell'uniformità temporale impone che tutti i bilanci da consolidare, ovvero inclusi nell'area di consolidamento, siano riferiti alla stessa data di chiusura e che questa coincida con la data di chiusura dell'esercizio del bilancio della capogruppo. Nel nostro caso, la data di riferimento deve essere il 31 dicembre di ogni anno. Pertanto, se le date di chiusura del bilancio di ente, azienda o società che fanno parte dell'area di consolidamento sono diverse dal 31 dicembre, saranno detti enti, aziende o società a dovere uniformare il proprio bilancio a quello dell'amministrazione capogruppo. A tal fine, dovranno essere operate tutte le rettifiche necessarie alle operazioni o ai fatti significativi intervenuti tra la data di chiusura del rendiconto, bilancio o bilancio consolidato del singolo soggetto rientrante nell'area di consolidamento e il 31 dicembre”.*

Inoltre, nell'appendice tecnica si fornisce anche un esempio di come operare le suddette operazioni di rettifica, evidenziandosi l'ipotesi in cui uno degli organismi, facente parte dell'area di consolidamento, rediga annualmente il proprio bilancio al 30 settembre, invece che al 31 dicembre e si specifica che esso dovrà operare tutte le rettifiche necessarie riguardo le operazioni intervenute tra la data di chiusura del proprio bilancio e

la data di riferimento del bilancio dell'ente capogruppo così da ottenere l'uniformità temporale richiesta dalla legge (per l'esempio si rinvia all'appendice tecnica richiamata). Le previsioni contenute nell'appendice tecnica mostrano come, per il caso sottoposta al presente esame, non sia necessario ricorrere all'eccezione al consolidamento, indipendentemente dalla valutazione della natura tassativa o meno dei casi menzionati nel principio contabile. Invero, la problematica concernente la difformità temporale è stata prevista a monte dal legislatore ed è stata dallo stesso risolta. Per questo motivo nell'ipotesi in cui siano inclusi nel perimetro del consolidamento enti i cui bilanci presentino una difformità temporale si dovrà procedere con le operazioni di rettifica previste dal legislatore.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per il Piemonte rende il parere nei termini suindicati.

Copia del parere sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria al Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Piemonte ed all'Amministrazione che ne ha fatto richiesta.

Così deliberato in Torino nella camera di consiglio del 1° aprile 2021, svoltasi in videoconferenza avvalendosi del collegamento in remoto.

Il Relatore

F.to Dott.ssa Rosita Liuzzo

Il Presidente

F.to Dott.ssa Maria Teresa Polito

Depositato in Segreteria il **2 aprile 2021**

Il Funzionario Preposto

F.to Nicola Mendoza